

PRESIDENZIALE N. 4/10/PRES

Esposto dell'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro nei confronti della societa' Telecom Italia Media S.p.a. (emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale La7 e Mtv) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP, modificata con delibera n. 31/10/CSP

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del sopra citato regolamento, che prevede che il Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

VISTO l'esposto a firma dell'onorevole Lorenzo Cesa, Segretario nazionale dell'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, pervenuto in data 17 marzo 2010 (prot. n. 16440), nel quale si evidenzia che dai dati del monitoraggio del pluralismo politico pubblicati dall'Autorità nel corso della campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, emerge uno squilibrio dell'informazione sui telegiornali nazionali che non avrebbero assicurato agli esponenti dell'UDC di poter esporre la propria posizione politica, non garantendo adeguata presenza e possibilità di espressione al soggetto politico esponente, in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dei regolamenti vigenti;

VISTA la nota in data 17 marzo 2010 (prot. n. 16449) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Telecom Italia Media S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "La7" e "MTV", eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società Telecom Italia Media S.p.a. del 18 marzo 2010 (prot. n. 16787), con la quale la concessionaria ha eccepito quanto segue :

- le contestazioni mosse dall'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro si riferiscono al rispetto delle disposizioni in tema di notiziari applicabili nel c.d. secondo periodo della campagna elettorale, e, segnatamente, della delibera n. 25/10/CSP che è stata sostanzialmente modificata ad opera della delibera n. 31/10/CSP, al fine di conformarsi all'ordinanza emessa dal Tar del Lazio il 12 marzo 2010;
- nello specifico, vale ricordare che, fermi restando i principi di cui all'art.6, commi 2 e 3 della delibera 25/10/CSP, i telegiornali/notiziari sono soggetti all'autonoma disciplina di cui all'art. 6, comma 4, della stessa delibera;
- dai dati del monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, di cui si avvale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, emerge il rispetto dei principi di cui sopra anche con riferimento all'UDC, sia nel periodo 11- 27 febbraio 2010, sia nel periodo 28 febbraio – 6 marzo 2010;

- si evidenzia, inoltre, che il 12 marzo 2010 il soggetto politico esponente è stato citato nell'edizione del Tg delle ore 12.00 e in un'edizione speciale pomeridiana del programma Omnibus è stato presente l'on. Adornato; il 13 marzo successivo nelle diverse edizioni del Tg l'UDC è stato citato in relazione alla manifestazione tenutasi a Roma in piazza Navona; domenica 14 e lunedì 15 marzo sono state riportate le dichiarazioni dell'on. Casini nelle diverse edizioni del Tg a valle della manifestazione del sabato; il 15 marzo l'on. Casini è stato ospitato nella trasmissione L'Infedele e il 16 marzo seguente l'on. Vietti è stato presentato in collegamento da Torino nel programma Omnibus;
- ai fini di completezza, va ribadito che, nel secondo periodo della campagna elettorale e sino alla pubblicazione dell'ordinanza del Tar Lazio, la società concessionaria non ha affrontato nei programmi di approfondimento informativo alcuna tematica riconducibile alla consultazione elettorale;
- infine, l'atto di richiamo recato dalla delibera n. 30/10/CSP è rivolto a tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e non chiarisce in relazione a ciascuna emittente i possibili rilievi sulla base dei quali si è determinata ad adottarlo;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in collegi o circoscrizioni che interessano almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni che si terranno nei giorni 28 e 29 marzo 2010, ed è pertanto soggetto legittimato secondo le previsioni della delibera n. 25/10/CSP e successive modificazioni;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativamente a tutte le edizioni dei notiziari "TgLa7", e "MTV Flash", nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, dal 28 febbraio al 13 marzo 2010 risultano le seguenti presenze del soggetto politico segnalante:

- per quanto riguarda il notiziario "TgLa7" su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a due ore, quarantadue minuti e sedici secondi, i segnalanti hanno fruito di cinque minuti e quarantatré secondi pari al 3,52%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato un'ora, trenta minuti e ventitré secondi pari al 55,70%, la Lega Nord quattro minuti e cinquantaquattro secondi pari al 3,02%, il Partito Democratico trentadue minuti pari all'19,72%, l'Italia dei Valori undici minuti e cinquantasei secondi pari al 7,35%, la lista Marco Pannella- Emma Bonino dieci minuti e nove secondi pari al 6,26%, Sinistra ecologia e Libertà due minuti e cinquantasette secondi pari all'1,82%, la Federazione dei Verdi diciotto secondi pari allo 0,18%, Rifondazione Comunista sedici secondi pari allo 0,16%, il partito Socialista quarantanove secondi pari allo 0,50%;
- per quanto riguarda il notiziario "MTV Flash" su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a un'ora, sei minuti e quarantasei secondi, i segnalanti hanno fruito di nove secondi pari

allo 0,22%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato trentasette minuti e quarantanove secondi pari al 56,64% , la Lega Nord un minuto e ventitré secondi pari al 2,07%, il Partito Democratico quindici minuti e dodici secondi pari al 22,77%, l'Italia dei Valori sette minuti e dodici secondi pari al 10,78%, Sinistra ecologia e Libertà tredici secondi pari allo 0,32%, la lista Marco Pannella- Emma Bonino due minuti e quarantadue secondi pari al 4,04%, Rifondazione Comunista un minuto e trentasei secondi pari al 2,40%;

CONSIDERATO che l'Autorità con delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo u.s. ha modificato la delibera n. 25/10/CSP, annullando in via di autotutela, le disposizioni che equiparavano i programmi di informazione a quelli di comunicazione politica per le emittenti private, ravvisando la necessità ed urgenza di conformare la disciplina di cui trattasi all'articolo 2 della legge n. 28/2000 secondo la lettura della predetta norma e delle pronunzie della Corte costituzionale in materia data dal TAR con le ordinanze nn. 01179/2010 e 001180/2010 del 12 marzo 2010;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che la disciplina attuativa dell'articolo 5 della legge 28 del 2000 nei confronti delle emittenti private in ambito nazionale per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, per il periodo successivo alla presentazione delle liste, dall'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, come modificato dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010, ai sensi del quale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento, oggetto del presente esposto, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che con la delibera n. 30/10/CSP dell'11 marzo 2010 l'Autorità, con riferimento ai dati di monitoraggio fino al 6 marzo 2010, pur considerando la situazione di incertezza determinatasi nella presentazione delle liste elettorali, ha rilevato un certo squilibrio nell'informazione sui telegiornali ed ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti;

CONSIDERATO che la società Telecom Italia Media, in ottemperanza al citato richiamo è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica al soggetto politico segnalante;

CONSIDERATO che l'Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza al citato richiamo;

TENUTO CONTO dei termini previsti dall'art.10 comma 2 della legge n. 22 febbraio 2000 n.28 i quali pur avendo finalità sollecitatorie, come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, impongono tuttavia di provvedere con la massima tempestività all'adozione dei provvedimenti conseguenti ad esposti in materia di par condicio;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art 3 comma 3 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento sottoponendolo alla ratifica della Commissione per i servizi ed i prodotti nella prima riunione utile;

DELIBERA

La società Telecom Italia Media S.p.A., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale "*La7*" e "*MTV*", con sede in Roma, via della Pineta Sacchetti, 229, è tenuta, in ottemperanza al richiamo di cui alla delibera n. 30/10/CSP, ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica alla lista Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed

inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò